

€ **EUROMERCI**

IL MENSILE DELLA LOGISTICA



Movimentazione a 360°
con MITSUBISHI SENSIA EX

Degrocar presenta il nuovo carrello retrattile multidirezionale per muovere i carichi più lunghi

L'EFFICIENZA PUO' ESSERE "VIRTUOSA" O "VIZIOSA"

EDITORIALE

La "guerra" dei prezzi
Una vecchia storia ...

TRASPORTO MERCI

2016, in crescita
tutte le modalità

SUPPLY CHAIN FINANCE

Per le aziende nascono
nuove opportunità

Azioni di rivalsa sui vettori

di Gaia Gnecco Studio legale Caprile&Associati

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa nota dell'avvocato Gaia Gnecco dello studio legale Caprile&Associati, che interviene a proposito dell'articolo "Assicurazione e indennizzi", a firma dell'avvocato Marco Lenti, pubblicato su Eurromerci nn. 10/11, ottobre/novembre 2016, pag. 28.

Nel trasporto di merci per conto terzi il mittente della spedizione è solito stipulare un contratto di assicurazione a copertura dei danni che possono interessare le merci trasportate dal vettore. Secondo tale meccanismo, quando si verifica un danno, il mittente richiede il risarcimento a termini di polizza alla sua compagnia assicuratrice, che, dopo aver appurato se il sinistro è effettivamente indennizzabile, provvede a liquidare quanto dovuto. A fronte di tale pagamento la compagnia assicuratrice si surroga nei diritti dell'assicurato ai sensi dell'art. 1916 c.c.

A tal proposito, secondo l'unanime giurisprudenza, l'efficacia della surroga dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato è subordinata alla sussistenza di tre presupposti ossia l'esistenza del rapporto assicurativo, il pagamento da parte della compagnia assicurativa dell'indennità a favore di chi abbia effettivamente subito il pregiudizio (e non dalla prova di esso) ed infine la comunicazione da parte dell'assicuratore della volontà di surrogarsi.

Secondo la Suprema Corte con il perfezionamento della surroga si verifica, ipso iure, una successione a titolo particolare dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato e, ove si tratti di assicurazione contro i danni relativi a cose oggetto di trasporto, nei diritti nascenti dal contratto di trasporto nei confronti del vettore. Tale successione comporta la legittimazione dell'assicuratore ad agire nei riguardi del terzo responsabile, e quindi, anche contro il vettore per il risarcimento del danno dipendente da sottrazione del carico o da altra causa nei limiti dell'indennità corrisposta (Cass. Civ., 21.4.1995, n. 4494; Cass. Civ., 8.11.1994, n. 9271). Ai fini della surroga l'assicuratore può adempiere a tale onere producendo in giudizio la quietanza, se quest'ultima contiene la prova del contratto di assicurazione e l'individuazione del danno risarcito, non essendo necessario depositare anche la polizza di assicurazione.



L'assicuratore che è subentrato nei diritti dell'assicurato, convenendo in giudizio verso un terzo, non deve depositare la polizza: basta la quietanza se contiene la prova del contratto

Proprio in tema di legittimazione attiva della compagnia assicuratrice del mittente danneggiato segnaliamo un interessante caso, attualmente sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione. La controversia prendeva le mosse da un sinistro occorso alle merci durante un trasporto; il mittente/proprietario di queste ultime ossia il soggetto danneggiato veniva indennizzato dalla propria compagnia assicuratrice la quale, essendosi surrogata ex art. 1916 c.c., agiva contro lo spedizioniere e il vettore ritenuti responsabili di quanto avvenuto.

Se, da un lato, il tribunale di Venezia aveva correttamente ritenuto l'assicurazione del mittente legittimata ad agire in giudizio nei confronti dei responsabili del sinistro, dall'altro la Corte d'Appello (sent. n. 2177/2016) ribaltava quanto statuito dal giudice di prime cure asserendo che la compagnia attrice non avrebbe provato la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini dell'utile esercizio dell'azione di surroga ex art. 1916 c.c. poiché non aveva esibito la polizza integrale ma solo uno stralcio e non avrebbe così sufficientemente dimostrato il contenuto del contratto di assicurazione tra la compagnia medesima e l'assicurato. E' fondamentale chiarire che è onere dell'assicuratore esibire la polizza o provare in altra forma documentale il contenuto del contratto assicurativo, non essendo sufficiente il solo richiamo al numero di polizza contenuta nella quietanza rilasciata dal terzo danneggiato, solo quando il terzo responsabile eccepisce la nullità del contratto, inclusa quella per inesistenza del rischio o per

carenza di interesse oppure per l'avvenuto pagamento dell'indennizzo a persona diversa dal titolare del relativo diritto. La giurisprudenza invocata dalla Corte d'Appello di Venezia, in ossequio alla quale l'assicuratore avrebbe dovuto dimostrare il contenuto del contratto, riguarda il diverso caso in cui il terzo responsabile contrasti, in via di eccezione, i presupposti della surrogazione opponendo la nullità o l'inesistenza del contratto di assicurazione (Cass. Civ., 12.9.2013, n. 20901; Cass. Civ., 3.2.1999, n. 919).

Come correttamente osservato dal tribunale di Venezia, nel caso di specie, le convenute nulla avevano opposto al riguardo e dunque la quietanza di pagamento era sufficiente ai fini della prova del rapporto assicurativo. Nel caso di nostro interesse, dunque, la produzione da parte dell'assicuratore dell'atto di quietanza e dello stralcio di polizza valeva certamente a dimostrare l'esistenza dei requisiti ex art. 1916 c.c. In particolare, la quietanza conteneva una serie di elementi rilevanti circa il rapporto assicurativo tra la compagnia e l'assicurata tra cui il numero di polizza, il tipo di assicurazione, il riferimento al "mezzo di trasporto", il nominativo del contraente/assicurato e infine i dati relativi al tipo di sinistro occorso, con relativa data e luogo.

Fermo restando che l'onere, gravante sull'assicuratore, di esibire la polizza o provare in altra forma documentale il contenuto del contratto assicurativo sussiste solo e unicamente nella fattispecie sopra richiamata e pertanto totalmente differente rispetto al caso sottoposto al vaglio della Cassazione si evidenzia che l'assicurazione attrice non si era comunque limitata a produrre la quietanza ma, anzi, aveva offerto al giudice un nutrito compendio probatorio quale ulteriore dimostrazione dell'esistenza dei presupposti richiesti ex art. 1916 c.c. (perizia, stralcio della polizza che conferma l'esistenza del c.d. interesse assicurabile e l'evidente copertura del danno da un punto di vista assicurativo, relazione peritale, prova del pagamento).

E infatti il tribunale di Venezia aveva sancito che alla luce della documentazione attorea prodotta risultava pienamente dimostrata l'effettività della surrogazione ex art. 1916 c.c. Ora non ci resta che attendere il responso della Suprema Corte ...

Studio legale Caprile&Associati
Via Corsica 21/16 - 16128 Genova

CONFERENZAGNL 2017 EXPOGNL

Napoli
10-11 maggio 2017
Mostra d'Oltremare

**SMALL SCALE
TO LARGE MARKET**
Strategies & Technologies
towards the
Mediterranean Area

Convegni ed esposizione

**DIVENTA SPONSOR,
PRENOTA IL TUO SPAZIO**

Contatti: Mirumir srl



+39 02 47451111



www.conferenzagnl.com



segreteria@conferenzagnl.com